



COMUNE DI GROTTTE

Provincia di Agrigento

SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE

IL SINDACO

- VISTE le Leggi n. 225 del 24-02-1992 e n. 353 del 21-11-2000;
- VISTE le LL. RR. n. 16 del 06-04-1996 e n. 14 del 31-08-1998;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31-03-1998;
- VISTO l'art. 38 della Legge n. 142 dell'08-06-1990, recepita dalla Legge Regionale n. 48 dell'11-12-1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18-08-2000;
- VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
- VISTA la delibera di C.C. n. 23 del 26-04-2007 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l'impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole ex art. 40 L.R. 16/96;
- CONSIDERATO che il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni causati da incendi con suscettività ad espandersi su aree cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, specie nel periodo estivo;
- RITENUTO necessario, per evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre per tempo, approssimandosi la stagione estiva, misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze per la pubblica incolumità;
- RICHIAMATE tutte le leggi ed i regolamenti vigenti nella Regione Siciliana, ed in particolare quelle in materia di Pubblica Sicurezza e di Polizia Forestale;

AVVISA

che nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre 2008, è fatto divieto su tutto il territorio comunale di:

- 1 - accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici in aree boscate o cespugliate o in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- 2 - usare motori, fornelli ed inceneritori che producono faville o braci nelle aree boscate, cespugliose o in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
- 3 - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie etc.;
- 4 - bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- 5 - usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate dall'Ufficio Tecnico Comunale di concerto con quello di Polizia Urbana.

I proprietari di fondi, gli affittuari o chiunque goda del fondo a qualunque titolo, dovranno adottare tutte le misure precauzionali atte ad evitare inneschi di fuochi o il propagarsi di incendi.

Qualora gli organi di polizia individuino il/i soggetto/i inadempiente/i, a carico di questo/i ultimo/i sarà emesso specifico provvedimento con il quale - entro 5 (cinque) giorni dalla notifica dello stesso sarà imposta la pulitura dell'area e/o l'apertura di viali tagliafuoco.

In caso di inadempienza all'ottemperanza di quanto sopra si procederà con l'esecuzione d'ufficio ed a spese del/i trasgressore/i, nonchè con l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia, le violazioni alle disposizioni suddette saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da Euro 51,65 (L. 100.000) a Euro 258,23 (L. 500.000) per ogni ettaro o sua frazione incendiato, così come prescritto dall'art. 40, comma 3, della L.R. 16/96 ivi comprese le aggravanti in caso di danno ai soprassuoli.

Dalla Residenza Municipale, li _____